

## Novità Imu per l'anno d'imposta 2013

Il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, recante “*disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici*”, pubblicato in G.U. il 31 agosto 2013, n. 204, ha introdotto una serie di modifiche alla previgente disciplina Imu, di cui all'art. 13 del d.l. 201/2011, come di seguito indicato.

**1.** Soppressione, per l'anno 2013, della prima rata Imu, inizialmente sospesa per effetto dell'art. 1, co. 1, D.L. 54/2013, in riferimento ai seguenti immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, **esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dall'ente di edilizia residenziale pubblica (ATER);
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Per quanto concerne la soppressione della seconda rata Imu 2013, si attende l'apposito provvedimento legislativo.

**N.B.:** <<Con riferimento ai piccoli appezzamenti coltivati per necessità di autoconsumo (cosiddetti «orti» o «orticelli»), il tributo municipale è dovuto, nonostante le novità introdotte dal d.l. 102/2013, quando gli stessi sono collocati in aree edificabili>>.

**2.** Soppressione della seconda rata Imu 2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.

**3.** Equiparazione all'abitazione principale per:

- gli immobili, con relative pertinenze, non concessi in locazione, posseduti dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e carriera prefettizia, residenti per ragioni d'ufficio nel luogo dove si presta servizio. Tali soggetti non devono quindi più soddisfare il requisito della contemporanea dimora abituale e residenza anagrafica per usufruire delle specifiche agevolazioni previste per l'abitazione principale;
- gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. La modifica normativa introduce, per tali unità immobiliari, una equiparazione totale all'abitazione principale con la conseguenza che, in riferimento alle stesse spettano tutte le relative agevolazioni;
- i fabbricati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/4/2008.

**4.** Conferma della spettanza della detrazione di € 200 per gli alloggi regolarmente assegnati, di proprietà dell'ente di edilizia residenziale pubblica (ATER). I suddetti immobili quindi continuano a non essere completamente assimilabili all'abitazione principale e pertanto non possono fruire né della maggiorazione della detrazione per figli di età inferiore a 26 anni né dell'aliquota base ridotta (0,35%).

**5.** Esenzione dall'Imu, a partire dal 1° gennaio 2014:

- per gli immobili adibiti alla ricerca scientifica, ad integrazione della lett. i) del comma 1, art. 7 del d.lgs. 504/1992;

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.